



## **GIOCHI D'AZZARDO. SICUREZZA PUBBLICA.**

**CASS. CIV., SEZ. II, 21 OTTOBRE 2010, N. 21637.**

L'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S. – (R.D. n. 773 del 1931) al comma 7 bis, introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, convertito con modifiche nella legge n. 326 del 2003, prevede che gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 del medesimo testo normativo, ai fini della loro liceità, non devono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Ne deriva che, laddove venga accertata la violazione di siffatta disposizione, introdotta per palesi finalità di ordine pubblico ed a cui non può attribuirsi la natura di regola tecnica, diviene irrilevante accertare la legittimità o meno delle norme tecniche introdotte nel 2002 mediante l'art. 22 della legge n. 289 del 2002 e concernenti le caratteristiche di funzionamento delle macchine da gioco, atteso che gli apparecchi oggetto di esame risulterebbero pur sempre illeciti per la violazione del comma 7 bis dell'art. 110 T.U.L.P.S.. In tal senso, infatti, si rileva come il divieto contenuto nel succitato comma non attiene alle caratteristiche meccaniche, elettromeccaniche o comunque di funzionamento degli apparecchi da gioco, ma soltanto alle modalità di svolgimento del gioco stesso, tanto da non rientrare, come già detto, neppure nel novero delle regole tecniche che il legislatore nazionale è tenuto a comunicare alla Commissione europea prima della relativa adozione.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente

Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**sentenza**

sul ricorso 16898/2009 proposto da:

INT GAMES DI GAUDE LUIGI & C SAS (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLE MUSE



8, presso lo studio dell'avvocato PACE ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PACE LORENZO FEDERICO;  
- ricorrente -

#### **contro**

MINISTERO ECONOMIA FINANZE E AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI STATO - UFFICIO REGIONALE del Piemonte e Valle D'Aosta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 991/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2010 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

uditi gli Avvocati PACE Alessandro, PACE Lorenzo Federico, difensori del ricorrente che hanno chiesto accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La società in epigrafe indicata, in sei lotticelle presso due pubblici esercizi in (OMISSIS) di apparecchi da videogioco, modello "Champion Quiz", a cui carico l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato aveva irrogato, con ordinanze - ingiunzioni n. 9006 e 9014 del 26.5.06, le sanzioni amministrative di Euro 12.000, 00 ciascuna, per la violazione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7 lett. a), comma 7 bis e comma 9, lett. c), a seguito dei sequestri operati il 30.1 e 17.2.06 da funzionali della suddetta amministrazione di altrettante coppie di apparecchi attenuti non conformi ai requisiti normativi di liceità per i "giochi da intrattenimento", propose rituali opposizioni avverso i provvedimenti sanzionatori, segnatamente deducendo, in via incidentale, l'illegittimità costituzionale della sopra citate disposizioni di riferimento, così come all'epoca dei fatti risultanti, all'esito dei vari avvicendamenti normativi, in relazione agli artt. 3, 24, 41 e 10 Cost., per assunte disparità ed irrazionalità di trattamento rispetto ad analoghi giochi controllati dallo Stato, contrarietà ai principi della libera iniziativa economica e della libera circolazione dei beni. Le opposizioni, cui aveva resistito l'amministrazione sopra indicata, vennero riunite ed, all'esito di istruttoria documentale, con sentenza monocratica del 2/14 marzo 2007 del Tribunale di Torino, accolte parzialmente, limitatamente alla misura della sanzione, ridotta nell'uno e nell'altro caso ad Euro 2.000,00, previa dichiarazione di manifesta infondatezza delle



sollevate questioni di legittimità costituzionale e conferma dell'illiceità dei giochi in questione.

All'esito dell'appello della società, nel primo motivo ribadente le eccezioni d'incostituzionalità e nel secondo proponente un'interpretazione "costituzionalmente orientata", cui aveva resistito l'amministrazione appellata la Corte di Torino, con sentenza dell'8/17.7.2008, respinse il gravame, condannando la società appellante alle spese del grado, confermando sia la manifesta infondatezza delle eccezioni d'incostituzionalità, sia l'illiceità dei giochi praticabili con le macchine sequestrate, perchè, contravvenendo alle prescrizioni di cui ai citati commi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, gli apparecchi erano muniti di video, non presentavano parti meccaniche ed elettromeccaniche, ad eccezione di quelle per l'inserimento del gettone e per la distribuzione dei gettoni - premio, questi ultimi non erano visibili al giocatore, il funzionamento era totalmente elettronico e la parte principale e preponderante del gioco, essenzialmente basato sulle regole del poker, era affidata all'elemento aleatorio.

Avverso tale sentenza la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con successiva memoria.

Ha resistito l'amministrazione intimata, con controricorso dell'Avvocatura Generale dello Stato.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, "illegittimità comunitaria e conseguente disapplicazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7 (così come modificato dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22, comma 3) per violazione dell'art. 8 dir. 34/98/CE", sostenendosi la contrarietà della suddetta disposizione nazionale alla disposizione comunitaria citata, imponente agli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione qualsiasi progetto di "regola tecnica".

L'omissione, da parte dello Stato italiano, di tale preventivo adempimento, imposto da una direttiva di chiaro ed immediato contenuto precettivo, si tradurrebbe nell'insanabile illegittimità ed inapplicabilità della norma precettiva, nella specie asseritamente violata, in quanto implicante una regola di carattere tecnico, che avrebbe dovuto essere preventivamente valutata dall'organo comunitario citatoci che non sarebbe avvenuto nella specie, come al riguardo rilevato, con espresso riferimento a "talune leggi e decreti italiani degli apparecchi automatici da divertimento", dal capo unità dell'ufficio "Politica normativa - Notifiche" della "Direzione generale impresa e industria della Commissione Europea", nella nota esplicativa del 20/9/05, emessa in un procedimento di reclamo.

Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, "illegittimità comunitaria, e conseguente disapplicazione, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7 bis (norma introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 39, comma 7 bis convertito con modificazioni in L. 24 novembre 2003, n. 326) per violazione del principio dell'effetto utile "del diritto comunitario", poichè anche tale norma, ritenuta pure violata dalla Corte



d'Appello nel caso di specie in riferimento alla riproduzione del gioco del poker, richiamando il precedente comma 7, si porrebbe, al pari dello stesso e di riflesso, in contrasto con la prescrizione di cui alla direttiva comunitaria citata nel precedente motivo, risultando pertanto inopponibile ai singoli privati per la sua illegittimità. La resistente amministrazione ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso, perchè deducendo questioni nuove, non sottoposte anche ai giudici di merito.

L'eccezione è infondata, alla luce del costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le questioni deducendo il contrasto tra norme del diritto nazionale e norme o principi di diritto comunitario, non diversamente da quelle di legittimità costituzionale, allorché (come nella specie) non comportino accertamenti di fatto non compiuti in precedenza, possono essere sollevate per la prima volta in sede di giudizio di cassazione, in quanto, attenendo alla validità ed efficacia delle norme regolanti la fattispecie, ben potrebbero essere rilevate anche di ufficio in base al principio *iura novit curia* (tra le altre. v. Cass. 26948/06, 18552/06, 2420/06, 5561/04, 18915/04, 5241/03). I motivi tuttavia non meritano accoglimento.

Come si rileva dalla sentenza impugnata, con accertamento di fatto incensurabile nella presente sede, e dal contenuto dello stesso ricorso, l'illecito amministrativo (già di rilevanza penale) nel caso di specie contestato all'odierna ricorrente e ritenuto dalla corte di merito sussistente, in entrambe le ordinanze - ingiunzioni, atteneva alla violazione delle norme precettive dettate dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, commi 7 e 7 bis, così come, rispettivamente, modificato dalla L. n. 289 del 2002, art. 22, comma 3 ed introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 39, comma 7 bis, conv. con modd. nella L. n. 326 del 2003, entrambe sanzionate con il comma 9, lett. c) del medesimo articolo di legge, perchè gli apparecchi in questione, oltre a non essere conformi ad alcune caratteristiche di funzionamento prescritte (dal comma 7) per il gioco da intrattenimento lecito (segnatamente, funzionamento elettromeccanico ed assenza di monitor), riproducevano essenzialmente, nella tipologia del gioco praticato le regole del poker, così ponendosi in contrasto con il tassativo divieto contenuto nel comma 7 bis.

Tale ultimo profilo di illiceità, derivante dal contrasto con una norma di chiusura o "di sbarramento", che il legislatore del 2003 ha introdotto con palesi finalità di ordine pubblico (in considerazione della particolare attrattiva esercitata sugli utenti da giochi che, seppur non di azzardo agli effetti degli artt. 718 e 719 c.p., ne evocano comunque le principali regole), imponendo un ulteriore requisito (negativo) ai fini della liceità dei giochi da intrattenimento, risulta assorbente rispetto a quelli rimanenti ed, a differenza degli stessi, non deriva dalla violazione di una disposizione cui possa attribuirsi la natura di "regola tecnica", come invece potrebbe sostenersi con riferimento alle disposizioni, introdotte - nel 2002, attinenti alle caratteristiche di funzionamento delle macchine da gioco in questione.

In tal senso si è espressa, inequivocamente, nell'ambito del procedimento di reclamo alla Commissione Europea (N. P/2004/4484 - Italia (SG 2004) 5952), la "nota esplicativa" in data 20.9.05. trascritta nel ricorso (e richiamata anche nelle sentenze n. 44285/07 e 12245/06 della 3<sup>a</sup> sez. penale di questa Corte), laddove, al punto 4, con riferimento al D.L.



30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche nella L. 24 novembre 2003, n. 326 (che aveva introdotto il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7 bis), ha osservato che "tali lesti non contengono regolamentazioni tecniche ai sensi dell'art. 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE", a differenza di quanto invece ritenuto precedente punto 2, con riferimento alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 22.

Da quanto sopra esposto consegue l'irrelevanza della questione dedotta nel primo motivo di ricorso, considerato che, anche ove dovesse pervenirsi, sulla scorta della citata relazione e delle argomentazioni esposte dalla ricorrente, all'accertamento dell'illegittimità (per contrasto con una disposizione comunitaria, attinente al procedimento di emanazione della legge nazionale, di natura immediatamente precettiva) e, quindi, alla disapplicazione delle norme "tecniche" contenute nel citato comma 7, i fatti ascritti rimarrebbero comunque illeciti, per la contestata, accertata, ed, in questa sede, ormai incontrovertita violazione anche del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 7 bis, il cui divieto, non attinente a caratteristiche strutturali, meccaniche, elettromeccaniche o comunque di funzionamento delle macchine sequestrata soltanto alle modalità di svolgimento del gioco con le stesse praticabili, non rientra, come pure ritenuto dall'organo comunitario in precedenza menzionato, nel novero delle "regole tecniche", da comunicare preventivamente dal legislatore nazionale, secondo la tesi del ricorrente e la stessa citata relazione, alla Commissione Europea prima della relativa adozione.

Nel secondo motivo di ricorso si sostiene, tuttavia, che l'illegittimità delle "regole tecniche" contenute nel comma 7 citato comporterebbe, di riflesso anche quella del comma 7 bis, che, facendo riferimento alla precedente disposizione, rimarrebbe priva di un presupposto o antecedente necessario. La tesi è infondata.

E' vero che il comma 7 bis, richiama il comma 7, ma tale rinvio assolve ad una mera finalità indicativa, avente ad oggetto gli apparecchi e congegni per il gioco lecito, che, già disciplinati, dal punto di vista delle caratteristiche strutturali e tecniche dalla disposizione precedente, si è ritenuto anche di assoggettare ad un ulteriore e pregiudiziale requisiti di carattere negativo, consistente nella non riproduzione, sia pur parziale, del gioco del poker o delle sue regole fondamentali. In altri termini gli apparecchi da gioco, quand'anche conformi alle prescrizioni di cui al comma 7, ove riproduttori, in tutto in parte le regole fondamentali del poker, sono comunque vietati. Tale divieto, imposto da una tassativa disposizione di "chiusura", non ha alcun nesso di dipendenza dalle disposizioni di cui al comma precedente, poichè si regge e giustifica da sè e non presuppone, necessariamente, per la sua applicazione, la sussumibilità del gioco, che recepisca in tutto o in parte le regole del poker, nell'ambito di quelli rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui al comma settimo: il legislatore ha infatti ritenuto che qualsiasi apparecchio da gioco, sia a funzionamento elettronico, sia di tipo meccanico o elettromeccanico, munito o meno di "video", ove riproduca quelle regole, debba essere considerato illecito.

Conseguentemente, restando la vigenza ed operatività della disposizione di cui al comma 7 bis, la cui violazione è stata contestata nel caso di specie ed accertata dalla corte di merito, insensibile alle vicende di quella contenuta nel comma 7, in particolare all'eventuale



disapplicazione proposta con il primo motivo di ricorso, nè comunque influenzando la stessa sulla operatività delle "regole tecniche" non comunicate dal legislatore nazionale alla Commissione Europea, come pur si sostiene nel mezzo d'impugnazione, trattandosi di precetti distinti, ancorchè accomunati nella sanzione (sicchè la violazione di ciascuno risulta sufficiente di per sè a configurare gli estremi dell'illecito amministrativo de quo), deve escludersi sia l'illegittimità comunitaria derivata dalla disposizione, sia la dedotta e non meglio chiarita violazione del principio del c.d. "effetto utile", per la prospettata vanificazione del più volte menzionato obbligo di comunicazione. Il ricorso va, conclusivamente, respinto. Le spese, infine, seguono la soccombenza.

### **P. Q. M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dell'amministrazione resistente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per onorari, oltre quelle prenotate e prenotande a debito.